REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 18/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69443** depositato il 15.01.2024, proposto da **D. F. M.** (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS, elettivamente domiciliato nella Piazza Virgilio, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paola Librizzi - Pec paola.librizzi@pec.it - che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale del presente ricorso;

CONTRO

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rapp.te p.t., - Centro Nazionale Amministrativo- Servizio Trattamento Economico – assistito ex art. 158 c.g.c. dal Col. Amm. Lorenzo Graticola;

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023

Rep. 37590 Racc. 7131 – ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente – formulate, in via istruttoria, istanze di esibizione documentale nonché di CTU contabile nei sensi specificati alle pp. 8 e 9 - richiede a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *" ... dichiarare il [suo] diritto… alla riliquidazione della pensione in godimento secondo i parametri previsti dal Decreto n. 148 del 6/2/2016, oltre all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, all'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/97 ed al calcolo dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi 7 dell'articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992 e ss.mm.ii. ed a quant'altro previsto per legge; per l'effetto, - condannare INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, maggiorato di interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dal Decreto n. 148 del 6/2/2016, oltre all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, all'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/97 ed al calcolo dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992 e ss.mm.ii. ed a quant'altro previsto per legge; -*

condannare INPS al pagamento in favore di parte ricorrente, della somma di € 9.443,76, a titolo di differenze sul rateo base di pensione previsto dal decreto di pensionamento, rispetto a quello realmente percepito, od in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio compresi rivalutazione ed interessi dal giorno del sorgere del diritto e sino al sodisfo, ed oltre la corresponsione delle somme maturande, secondo i medesimi calcoli, in seguito alla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo ed/od adeguamento del trattamento pensionistico del ricorrente; - condannare INPS al pagamento in favore di parte ricorrente, degli arretrati sul calcolo di cui all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, all'applicazione dei benefici ex art. 3 del D.Lgs. 165/97 ed al calcolo dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992 e ss.mm.ii. ed a quant'altro previsto per legge, compresi rivalutazione ed interessi dal giorno del sorgere del diritto e sino al sodisfo, ed oltre alla corresponsione delle somme maturande, secondo i medesimi calcoli, in seguito alla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo ed/od adeguamento del trattamento pensionistico del ricorrente; - condannare INPS alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma di € 180,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennità speciale annua lorda calcolata dal 28/3/2007 fino al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 32 della legge 31/7/1954, nr. 599";

II. Espone in fatto il ricorrente:

a) che, con decreto n. 148 del 6/2/2016 (all. 1) emesso da Centro

Nazionale Amministrativo di Chieti dell'Arma dei Carabinieri, egli è stato collocato a riposo con specificazione dei parametri di liquidazione della pensione;

b) che, tuttavia, il rateo di pensione ivi previsto, così come gli arretrati e relativi interessi, non gli risultano ancora integralmente corrisposti;

c) che, in particolare, dal 2012 (anno in cui terminava il servizio in "ausiliaria") percepisce una pensione lorda di € 35.507,04 circa annui, per quanto abbia segnalato all'Istituto intimato (cfr. all.ti 2 – 5) l'omesso pagamento del *quantum* effettivamente di sua spettanza e nonostante INPS sia in possesso del decreto di pensionamento almeno sin dal 22/3/2016 (cfr. all. 6);

d) che, in effetti, il trattamento pensionistico da riconoscersi dovrebbe compendiare la corresponsione dei seguenti emolumenti:

d1) indennità di ausiliaria annua lorda di:

- euro 2.266,53 (duemiladuecentosessantasei/53) a decorrere dal 28/3/2007;
- da elevarsi ad euro 2.347,99 (duemilatrecentoquarantasette/99) a decorrere dal 1/1/2008;
- da elevarsi ad euro 2.416,22 (duemilaquattrocentosedici/22) a decorrere dal 1/12/2008;
- da elevarsi ad euro 3.020,76 (tremilaventi/76) a decorrere dal 1/1/2009;
- da elevarsi ad euro 3.151,80 (tremilacentocinquantuno/80) a decorrere dal 1/10/2009;
- da elevarsi a euro 3.218,44 (tremiladuecentodiciotto/44) a decorrere dal 1/4/2010;

- da elevarsi ad euro 3.262,87 (tremiladuecentosessantadue/87) a decorrere dal 1/7/2010 fino al 27/3/2012;

d.2) l'indennità speciale annua lorda di euro 30,99 (trenta/99) a decorrere dal 28/3/2007 fino al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 32 della legge 31/7/1954, nr. 599;

d.3) la pensione ordinaria annua lorda di:

- euro 31.950,56 (trentunomilanovecentocinquanta/56) a decorrere dal 28/3/2007;

- da elevarsi ad euro 32.306,06 (trentaduemilatrecentosei/06) a decorrere dal 1/12/2008;

- da elevarsi a euro 36.349,78 (trentaseimilatrecentoquarantanove/78) a decorrere dal 28/3/2012 da durare a vita;

d.4) l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, oltre all'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/97. Trattasi di beneficio, quest'ultimo, previsto per il personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, manifesti – come fatto dal ricorrente – la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio presso l'amministrazione di appartenenza o altre pubbliche amministrazioni, in "ausiliaria": cosa che egli ha effettivamente fatto dal 27 marzo 2007 al 27 marzo 2012**.**

III. Il ricorrente sottolinea, in linea giuridica, che la pertinente normativa di riferimento riconosce al personale militare collocato in ausiliaria la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento di quiescenza e che, al termine del periodo di ausiliaria, il trattamento pensionistico viene

rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria. Di talché, INPS è senz'altro tenuto a ricalcolare il montante contributivo complessivo, moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si fuoriesce (nel caso di specie 65 anni) e dividendo, poi, tale pensione lorda annua per 13 mensilità.

III.1. In virtù dell'articolo 4 del D.lgs. n. 165/1997 - seguita altresì il costrutto difensivo del D. F. - a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Tali aumenti periodici della base pensionabile, peraltro, incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato. Ora, per effetto dell'introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D. L.vo 30 maggio 2003 n. 193), a decorrere dal 1° gennaio 2005, i sei scatti, ciascuno pari al 2,50%, devono essere calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", il quale considera:

- l'indennità integrativa speciale;
- l'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità;
- l'eventuale assegno personale e gli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

IV. Prospetta il ricorrente, infine, che, con ricorso amministrativo del

12/1/2022 (all. 7 – 7opties), egli ha richiesto ad INPS il ricalcolo della pensione per come previsto dal decreto di pensionamento, comprensivo degli accessori, nonché la corresponsione dei relativi arretrati. Lo stesso, non di meno, è rimasto privo di riscontro.

IV.1. Con istanza del 16/5/2023 (cfr. all. 8), inoltre, egli ha richiesto al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di trasmettere ad INPS ed all'interessato, "*il prospetto riepilogativo degli acconti concessi a titolo di pensione in via provvisoria in quanto necessari ad effettuare il conguaglio ai fini dell'applicazione del decreto di pensione da Voi trasmesso*", analogamente a quanto già fatto nei riguardi di INPS giusta nota pec del 19/11/2021. Con nota del 24/5/2023 (cfr. all. 9), il Comando dell'Arma riscontrava la superiore richiesta, comunicando di aver già trasmesso con PEC del 27/4/2017 gli specchi del trattamento di acconto pensione corrisposto dal 28 marzo 2007 al 31 luglio 2012, sollecitando ancora una volta l'INPS "*a provvedere all'applicazione del decreto di pensione definitiva già inviato sulla base dei citati specchi che, ad ogni buon fine, si ritrasmettono in allegato alla presente*". Nulla l'Istituto ha viceversa fatto e/o corrisposto in conseguenza.

V. In data 15.05.2024, si è costituito in atti INPS concludendo come segue:

- *"preliminarmente si chiede un rinvio al fine di attendere la riapertura dei sistemi per la valutazione dell'esito dell'applicazione del decreto;*

- *ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente operato;*

- *al fine per il caso di acquiescenza del ricorrente in ordine all'esito della liquidazione dichiarare cessata la materia del contendere;*

- *in subordine, per il caso di contestazione, rigettare il ricorso*.

V.1. A suffragio delle conclusioni trascritte, INPS:

- rileva che, secondo il tenore del ricorso introduttivo, il D. F. avrebbe terminato il suo servizio in "ausiliaria" nel 2012, con cessazione dal servizio nel 2007 e, quindi, anteriormente al passaggio alla decretazione diretta. Per l'effetto, l'Istituto si limita ad applicare il decreto dell'Amministrazione di appartenenza e, tanto, implica che INPS non possa utilmente dedurre in ordine alle singole voci controverse (id est: indennità di ausiliaria annua con relativi incrementi; indennità speciale annua; applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni; applicazione dei benefici di cui all'art. 3 del Dlgs. n. 165/97).

- sottolinea che il ricorrente ha diritto all'applicazione del decreto n. 148 del 06.02.2016, come da allegato versato in atti. In data 19.11.2021, INPS aveva espressamente richiesto, infatti, all'Amministrazione di appartenenza la produzione degli specchi riepilogativi del trattamento pensionistico corrisposto in via provvisoria, necessari ad effettuare il conguaglio in sede di applicazione del citato decreto: specchi, in effetti, poi pervenuti. Sennonché, allo stato attuale e fino al 20.05.2024, il sistema di lavorazione attraverso il quale si effettua concretamente l'applicazione del decreto – con rideterminazione del trattamento pensionistico – "*risulta chiuso per l'elaborazione della rata mensile*". La riapertura del sistema di lavorazione, per predisporre la corresponsione degli arretrati sulla prima rata utile – ossia il mese di agosto successivo – è prevista per il 20.05.2024;

- conferma, a proposito delle doglianze relative al merito del decreto, che, in

qualità di ordinatore secondario di spesa, esso esegue esclusivamente quanto disposto dall'Amministrazione di appartenenza, senza alcuna competenza in merito alla determinazione del trattamento pensionistico, aggiungendo che "*l'attribuzione dei benefici di cui all'art 3 del dlgs. 165/97 e del calcolo dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, potranno essere riscontrati nelle tabelle di liquidazione presenti nel decreto n. 148 del 06.02.2016*";

- eccepisce, in subordine, la prescrizione dei diritti vantati (ex artt. 2948 n. 4 cod. civ, nonché 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73).

V.2. In data 30.05.2024, INPS ha depositato memoria integrativa, con cui significa che, a seguito della riapertura del sistema di lavorazione ha provveduto all'applicazione del citato decreto OMISSIS, emesso dall'Amministrazione datoriale, con conseguente pagamento degli arretrati sulla rata di agosto 2024. A proposito, inoltre, dell'applicazione degli ulteriori benefici richiesti, INPS ribadisce che sussiste la esclusiva competenza dell'Amministrazione datoriale, atteso che INPS riveste il ruolo di ordinatore secondario di pagamento.

VI. Con ordinanza pronunziata a verbale dell'udienza del 04.06.2024, il Decidente disponeva rinotificarsi gli atti introduttivi del giudizio, e l'ordinanza così pronunziata, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri constando che l'originaria notificazione fosse indirizzata all'avvocatura generale dello Stato e che il medesimo Comando non si fosse

costituito in atti. Ossequiato l'incombente ad opera di parte ricorrente, in vista dell'udienza di rinvio – fissata già nella richiamata ordinanza interlocutoria – si è costituito in atti, in data 20.09.2024, il Comando Generale intimato versando agli atti memoria con documenti.

VI.1. Secondo l'Amministrazione erariale - che preliminarmente riassume le vicende di servizio del ricorrente nonché le tappe salienti del procedimento volto al riconoscimento ed alla liquidazione del suo trattamento di quiescenza, al pari della interlocuzione intrattenuta, sul punto, con INPS – il ricorso:

- è inammissibile, ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., in quanto i benefici ivi richiesti (segnatamente: "*applicazione dei benefici previsti dagli artticoli 3 e 4 del D.lgs. n. 165/1997"*) sono stati richiesti solo in sede giudiziale e, per essi, non consta corrispondente istanza amministrativa. In effetti, l'intimazione ad adempiere formulata dal legale del ricorrente, in data 16.05.2023 (All.12 della produzione di parte intimata), recherebbe unicamente la richiesta a questo Centro di invio all'I.N.P.S. del prospetto riepilogativo degli acconti concessi a titolo di pensione in via provvisoria al ricorrente (peraltro già trasmesso in data 27.04.2017, come rilevabile dagli All. 8, 9, 10 alla memoria) senza che ivi fosse rivendicato alcunché sotto il profilo sostanziale;

- è altresì inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché gli unici benefici spettanti effettivamente (*recte*, quelli ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 165/1997) risultano regolarmente attribuiti a seguito dell'emissione del decreto definitivo di pensione ordinaria. Per il resto, invece, difetterebbe

istanza dell'interessato;

- è infondato nel merito. Viene posto in evidenza, in effetti, che, in sede di emissione del decreto di pensione n. OMISSIS del OMISSIS, il CNA ha operato in stretta conformità alla normativa vigente. Il decreto *de quo*, nel determinare il trattamento di pensione normale del militare ricorrente collocato in congedo nella posizione dell'ausiliaria, comprende infatti: (i) il beneficio dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 in aggiunta alle quote di pensione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; (ii) l'importo relativo all'indennità speciale di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Ora, prosegue l'amministrazione convenuta, il ricorrente, alla cessazione dal servizio permanente, è transitato nella posizione di stato giuridico dell'ausiliaria e gode di un trattamento pensionistico liquidato con sistema di calcolo interamente retributivo, conseguendone che il provvedimento di pensione non può comprendere; (iii) i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335 al trattarsi di parametri di calcolo che si applicano esclusivamente alla quota contributiva della pensione; (iv) il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, applicabile solo nei confronti del personale il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di stato giuridico dell'ausiliaria o che abbia optato per il passaggio nella riserva in alternativa al collocamento in ausiliaria. D'altronde, sottolinea l'amministrazione intimata, essa ha inviato all'INPS di Palermo, con PEC del 22 marzo 2016

(All. 5) e del 27 aprile 2017 (all. A/1.8), copia del decreto (cit Al/. 7) di pensione e copia del prospetto (All.10) degli anticipi corrisposti in acconto pensione (ai fini dell'applicazione dei nuovi ratei della stessa e per la liquidazione all'interessato degli importi arretrati a conguaglio), assolvendo pertanto e pienamente ai propri obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ente preposto all'erogazione del trattamento e del beneficiario diretto.

VII. In data 04.11.2024, parte ricorrente ha depositato in atti cedolini pensione del 8/2024 e del 10/2024.

VIII. Su queste premesse, si perveniva all'udienza del 19.11.2024 nel corso della quale il Decidente, "*su richiesta di parte ricorrente, motivata in ragione del pagamento intervenuto in corso di causa di quanto richiesto e che allo stato apparirebbe parziale secondo la medesima*", provvedeva con ordinanza resa a verbale nei seguenti termini:

a) concedeva termine per note difensive ex art. 167 co. 1 ultimo periodo c.p.c. per eventualmente precisare la domanda fissandolo nel 30 novembre 2024;

b) accordava altresì alle parti resistenti termine fino al 12 dicembre 2024 per eventuali repliche;

c) fissava per il prosieguo della trattazione l'udienza pubblica di discussione odierna.

IX. Il 29.11.2024, il ricorrente versava in atti, quindi, documentata memoria difensiva con cui:

a) a proposito del sopravvenuto pagamento di somme ad opera di INPS, deduce che, alla stregua delle risultanze della consulenza prodotta, INPS ha

omesso di liquidare in suo favore euro € 10.625,04 a titolo di interessi e € 14.599,06 a titolo di rivalutazione monetaria, per un totale di € 25.224,11. La contestazione sull'operato di INPS, dunque, attiene in questo caso alla esatta determinazione e corresponsione degli accessori;

b) formula espressa riserva – "*in relazione alle difese svolte dal Ministero della Difesa*" – "*di agire in separato giudizio, previo esperimento della domanda in via amministrativa"* per ottenere il riconoscimento delle seguenti voci: *"coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni, dei benefici ex art. 3 del D.Lgs. 165/97; sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992 e ss.mm.ii.; indennità speciale annua lorda calcolata dal 28/3/2007 fino al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 32 della legge 31/7/1954, nr. 599 e quant'altro previsto per legge, rispetto a quanto riconosciuto con il Decreto di pensionamento n. OMISSIS del OMISSIS, compresi rivalutazione ed interessi"*.

X. In data 11.01.2025, INPS ha versato in atti documentate note di udienza, evidenziando che:

- la sede Inps di Palermo ha dato applicazione al decreto n. 148 del 06/02/2016;

- al ricorrente è stato corrisposto, attraverso la rata di agosto 2024, un importo, per arretrati lordi, pari ad euro 73.600,69 (del che si allega cedolino), il quale, più precisamente, è comprensivo del "*rimborso arretrati lordo a.p.*" per euro 71.268,92 e degli "*arretrati lordo a.c.*" per euro 2.331,75);

- il totale così corrisposto (euro 73.600,69) include gli interessi e/o rivalutazione monetaria computati con decorrenza dal 23.12.2012 (integrante, dunque, il *dies a quo*) ossia "*dal primo giorno feriale utile successivo al 270 gg a partire dall'ultima decorrenza di pensione del 28/03/2012, come stabilito dal decreto OMISSIS del OMISSIS"* e, per un importo totale lordo, pari a euro 6.085,72 (del che si allega prospetto di liquidazione interessi ultima decorrenza pensione);

- non sono stati viceversa liquidati, e dunque a tanto si provvederà sulla rata di febbraio 2025, gli accessori dovuti con decorrenza dal 28/03/2007 (data stabilita con il medesimo decreto OMISSIS) e fino al 28/03/2012 e pari a complessivi euro 2.193,54 (del che si allega prospetto di liquidazione).

X.1. INPS, sulla base di quanto prospettato, richiede rinvio dell'udienza per comprovare il pagamento di tutto quanto effettivamente dovuto al ricorrente.

XI. All'odierna udienza:

- il rappresentante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si è riportato ai propri scritti difensivi;

- l'Avv. Paola Librizzi, per conto del ricorrente, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul presupposto che, riconsultato il proprio consulente di parte in merito all'operato di INPS, quest'ultimo sia pienamente satisfattivo dell'interesse perseguito in giudizio contro tale parte convenuta;

- l'Avv. Velardi ha anch'egli concluso per la cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

1. Premette il Decidente che, attraverso la memoria di precisazione della domanda depositata il 29.11.2024, parte ricorrente ha formulato espressamente riserva di coltivare in separato giudizio – da instaurarsi in esito all'espletamento della corrispondente fase amministrativa da avviarsi, peraltro, con specifica istanza ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. – eventuali domande nei confronti del Comando generale. La posizione così assunta dal ricorrente integra, senza possibilità di equivoci, rinunzia parziale agli atti del giudizio, ma, in difetto di accettazione (imposta dall'art. 110 co. 3 c.g.c.) ad opera almeno della amministrazione erariale (cui, precipuamente, questa domanda si dirige), non può pervenirsi ad una declaratoria di estinzione parziale del giudizio. Nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento per il quale, ai fini dell'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti, non è necessaria l'accettazione della controparte, infatti, è maturato in relazione a fattispecie concrete in cui la controparte non risultava costituita (cfr. III App., sentt. nn. 74/2021 e 107/2020, Id., II App., sent. n. 876/2017: principio affermato, segnatamente, in relazione ad un giudizio ad istanza di parte ex art. 211 c.g.c., assoggettato, come noto, a rito consimile a quello pensionistico per essere introdotto il giudizio con il deposito dell'atto introduttivo solo successivamente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza. Per l'applicazione dello stesso principio, in materia pensionistica, cfr., comunque, C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 185/2021/M che richiama Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850). Di talché esso non è applicabile al caso che qui occupa ove, per converso, la

controparte risulta ritualmente costituita e non ha manifestato espressamente accettazione per la rinunzia parziale ad atti, riportandosi, anzi, ai propri scritti difensivi.

1.1. Ciò posto, la domanda rivolta nei confronti del Comando resistente, e tesa di fatto alla modifica del Decreto di pensionamento n. OMISSIS del OMISSIS, è non di meno inammissibile, tuttavia, perché non preceduta da istanza amministrativa ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. Coglie dunque nel segno, in questo senso, la pertinente eccezione sollevata dall'amministrazione centrale resistente e su cui, di fatto, lo stesso D. F. espressamente converge. In effetti, l'anelata valorizzazione degli emolumenti pensionistici, nell'ambito nel decreto definitivo di pensionamento [(cfr. punto IX, lett. b) della narrativa, in linea con le conclusioni originarie trascritte, ivi, al punto I)], postula l'assolvimento di accertamenti, da compiersi in sede procedimentale e nell'esercizio della riserva amministrativa sussistente in materia, che abbisognano di essere veicolati per il tramite di apposita istanza dell'interessato. L'esito in rito, da riservarsi a questa specifica istanza del ricorrente, non preclude, infine, eventuali sue iniziative giurisdizionali laddove i provvedimenti amministrativi conseguenti fossero lesivi della sua sfera di interessi.

2. Per quanto ancora residua, deve viceversa dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla parte della domanda specificamente rivolta verso INPS, avendo le parti rassegnato conclusioni conformi (Cass. civ. n. 19845/2019).

3. Poiché gli atti satisfattivi della pretesa sostanziale coltivata dal ricorrente

nei confronti di INPS sopravvengono alla pendenza del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, va pronunziata a vantaggio del ricorrente condanna di INPS alla refusione delle spese, che, considerata la natura delle questioni giuridico-fattuali trattate, si stima equo liquidare in euro 750,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Librizzi dichiaratasi antistataria delle stesse.

3.1. Alla luce dell'esito in rito di parte della domanda, possono nel resto compensarsi integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando:

- dichiara in parte inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
- dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, nella misura di euro **750,00** (settecentocinquanta,00), comprensiva di spese generali ma oltre IVA e C.p.A. se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. Paola Librizzi dichiaratasi antistataria nel ricorso introduttivo;
- compensa, per il resto, le spese di lite alla stregua della parziale declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **21 gennaio 2025**.

II Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 gennaio 2025

Pubblicata 24 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)